



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N 40 DEL 29/11/2012

OGGETTO ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE.

L'anno DUEMILADODICI addì 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 17,05 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
PIROSU	ANTONELLO - SINDACO	SI	
ANGIUS	ANDREA	SI	
SECCI	DAMIANO	SI	
PORCU	PAOLO	SI	
PIRAS	GIAN LUCA	SI	
LOBINA	FABIANO	SI	
PIU	SONIA		SI
PINNA	ROBERTO		SI
COSSU	MARINELLA	SI	
PISCHEDDA	ANTONIO		SI
PORCINA	MARCELLO	SI	
MATTA	ALBERTO	SI	
PEIS	MARIA GRAZIA	SI	
Totale		10	3

Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa Zuddas Adriana il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Presidente Dr. Piroso Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta "Elaborazione di un regolamento che disciplini l'installazione di una stazione base di telefonia mobile;

Prende atto degli interventi sotto indicati:

Il consigliere Porcina è sorpreso che non vi siano novità su stazione radio base di telefonia mobile. Sottolineando i danni causati da impianti radio base;

Il Sindaco chiede che si verbalizzi "Porcina - Sindaco ha deciso di far costruire l'antenna";

Il consigliere Porcina - Lamenta che il Sindaco afferma di non aver visto la pratica DUAP e di non aver preso alcun contatto con la Vodafone"

Il Consigliere Lobina : ribadisce parere contrario ad antenna vodafone, come tutti i Consiglieri:

Il consigliere Matta chiede al Sindaco se vede la posta;

Il Sindaco afferma che non può annullare pratica SUAP telematica non cartacea, e di non aver avuto nessuna comunicazione dall'ufficio tecnico.

Si cerca di porre in dubbio il regolamento

Oltre 400 sentenze che considerano antenne radio servizio esemplare- manca riscontro scientifico per poter emanare ordinanze. Le massime autorità hanno espresso parere favorevole- Si è strumentalizzata la questione.


Il consigliere Peis : precisa che i carabinieri a fronte di dissidi insorti - suo sostenitore- dichiara di non aver bisogno delle forze dell'ordine in quanto persona civile.

Il Sindaco - dichiara che l'argomento non è all'ordine del giorno

Il consigliere Peis chiede a disposizione documenti per Consiglio .

Piras consegna documento elaborato dal cons. Pinna da cui emergono sentenze che non tengono conto del regolamento.

Il Sindaco afferma che non bisogna confondere paura con realtà giuridica. Spiacente per abitazioni in area installazione ma ritiene di non poter fare altro .





COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 DEL 29 NOV. 2012

OGGETTO ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE.

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica
(Art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267)

il Responsabile del Servizio

Parere favorevole sulla regolarità contabile
(Art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n°267)

il Responsabile del Servizio

Attestazione di copertura finanziaria della spesa
(Art. 153 comma 5 del D. Lgs 18/08/2000, n°267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario Attesta che la spesa prevista, trova copertura finanziaria negli stanziamenti indicati.

il Responsabile del Servizio

Parere Preventivo di conformità
(Art. 97 comma 2 D.Lgs. 18/08/2000, n°267)

Visto di conformità della presente proposta alle norme di leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune ed all'atto di indirizzo richiamato nella proposta, relativamente alla forma, alla competenza e alla procedura

Il Segretario Comunale



Siamo contrari ad un piano regolatore dell'insediamento di Stazioni Radio Base è inutile e ora spieghiamo nel dettaglio le motivazioni.

Il fatto che sia inutile qualsiasi regolamentazione delle SRB trova riscontro in numerosissime sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Basta semplicemente fare una ricerca avanzata su un qualsiasi motore di ricerca restringendola al dominio www.giustizia-amministrativa.it (che è il sito dove vengono rese disponibili le sentenze pronunciate dai tribunali amministrativi in Italia) e digitare le parole "stazione radiobase" e verranno restituiti centinaia di risultati. Si tratta di sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali di tutta Italia chiamati a decidere dalle sui ricorsi promossi da diverse compagnie telefoniche contro provvedimenti di diniego per l'installazione di SRB oppure di sentenze de Consiglio di Stato,(quindi giudizi di secondo grado) promossi dalle Amministrazioni Comunali contro precedenti sentenze del TAR che davano ragione alle compagnie telefoniche sulla stessa questione. Ebbene gli enti locali nella stragrande maggioranza dei casi sono soccombenti. Tutte le sentenze hanno in comune un dispositivo che trae le basi dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (D.lgs 259/2003)

In particolar modo all' art. 86 del Dlgs 259/2003, al comma 3, questa tipologia di strutture che al momento viene contestata è paragonata ad opere di urbanizzazione primaria. L'art. 87 è invece improntato allo scopo di accelerare il più possibile una rapida realizzazione della rete di telefonia mobile, che viene considerata alla stregua di un'infrastruttura strategica per lo sviluppo, quindi rappresenta un interesse nazionale vero e proprio e come tale deve essere tutelato in tutti i modi possibili.

Avete detto in diverse occasioni che sarebbe bastato che il Consiglio Comunale modificasse il piano di fabbricazione e quindi nelle more dell'approvazione non si sarebbe potuta rilasciare nessun intervento. Questa cosa non ha alcun senso. Cito fedelmente la sentenza del TAR – Sardegna *Vodafone contro Comune di Santadi* (00790/2009 REG.SEN) ” i Comuni non possono dettare disposizioni regolamentari o urbanistiche che precludano l'insediamento di SRB per la telefonia mobile nell'ambito di intere zone territoriali omogenee: infatti una simile disciplina si pone in contrasto con l'interesse nazionale alla realizzazione di una efficiente rete di comunicazione cellulare". E a Santadi c'era lo strumento urbanistico approvato, figuratevi se si parte da questo assunto, il nostro sarebbe stato un tentativo goffo di rallentare la costruzione di quella struttura.

Nella sentenza del TAR della Lombardia *Vodafone contro Comune di Brugherio* (N.01656/2010 REG.SEN.) l'amministrazione comunale nel tentativo di "bloccare una installazione di una antenna" è stato modificato il regolamento edilizio introducendo una norma di carattere tecnico sulla altezza e distanze minime da rispettare, ebbene con una motivazione pressochè identica è stata dichiarato illegittima la modifica apportata al regolamento.

Un altro dei punti contesi è che l'antenna sorgerà oltre che nella vicinanza di case anche nei pressi delle scuole. Pensate che l'amministrazione comunale di Marsala (TP) – nel suo piano urbanistico prevedeva che non sorgesse nessuna tipologia di antenna a meno 150 metri da scuole, ospedali, asili, case di cura di qualsiasi genere. Ebbene il TAR della Sicilia nel ricorso che la vedeva opposta alla TIM – (Reg.Sen. 13719/2010) , ha ritenuto, che "il Comune non possa, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura *surrettizia* (nel linguaggio giuridico significa tacere intenzionalmente qualche circostanza fondamentale) di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità..

I limiti di esposizione che non possono essere superati sono quelli contenuti nel Decreto del



Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2004 N.199 e tabelle allegate. I dati forniti nel progetto dalla Vodafone nel nostro Comune rientrano appieno nei limiti previsti da queste disposizioni.


Purtroppo, e ribadisco purtroppo noi come Amministrazione Comunale non abbiamo nessuno strumento per poterci opporre alla realizzazione dell'antenna.

Queste sono le motivazioni che ci inducono a votare no, ma non pensiate che ci faccia piacere, del resto non credo che faccia piacere a nessuno, che ci sia una installazione di quel tipo così vicina all'abitato e purtroppo i dati ufficiali su eventuali malattie causate da questo tipo di infrastruttura risalgono a solo 5 anni fa e non siamo in grado di sapere cosa accadrà tra altri 5 anni. Ma purtroppo la legge è dalla parte delle compagnie telefoniche e non sempre la legge coincide con i principi morali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO


IL PRESIDENTE

Dr. Pinos Antonello



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Zuddas Adriana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal **14 GEN. 2013** per quindici giorni consecutivi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Alberto Santus



Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE